



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
EDIL PLAST 2002 DI SANTORO MAURIZIO & C. S.N.C. (c.f. 03279420404 REA CS-170164) con sede legale a Cassano allo Jonio, Vicolo II Bartolucci n. 6 in persona dei soci amministratori SANTORO MAURIZIO e OLIVA FRANCESCO LEONARDO

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 16/02/2022 da SANTORO MAURIZIO e OLIVA FRANCESCO LEONARDO, quali soci amministratori illimitatamente responsabili della **EDIL PLAST 2002 DI SANTORO MAURIZIO & C. S.N.C.** ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso della società alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Silvia Sansovini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Società EDIL PLAST 2002 di Santoro



Maurizio & C. S.n.c. ha la propria sede legale a Cassano allo Ionio. Va peraltro evidenziato che ai sensi dell'art. 9 l. 3/2012 la competenza territoriale non è individuata in base al luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, facendo la norma riferimento al diverso concetto di sede principale del debitore che, pur potendo certamente coincidere e presumersi coincidere con quello della sede legale, consente tuttavia di individuare la sede principale, intesa come centro principale degli interessi, anche nel luogo in cui si trovi la sede effettiva.

Nella situazione in esame, alla luce di quanto evidenziato dalla società e della documentazione prodotta, può ritenersi provato che la sede legale risultante dal Registro delle Imprese non coincida con quella effettiva. La società è stata costituita nel 2002 per lo svolgimento di lavori edili ed entrambi i soci vivono e risiedono da tempo a Forlì, luogo in cui è stata esercitata anche l'attività imprenditoriale, come dimostrato dall'ubicazione dei cantieri in cui la società ha operato fino alla fine del 2021 (quando è divenuta inattiva avendo i due soci dismesso l'attività con l'intenzione di avvalersi della presente procedura ed essendo stati ora assunti alle dipendenze di terzi), dall'ubicazione della filiale della banca cui è stato richiesto un fido di € 100.000 con fideiussione dei due soci (filiale di Forlì dell'allora Banca Antonveneta).

Va, dunque, ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Forlì.

È opportuno rilevare che ai sensi del nuovo comma 7-bis, aggiunto all'art. 14-ter, relativo alla procedura di liquidazione dei beni, il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Nel caso in esame, risulta già aperta a carico del socio Santoro Maurizio una procedura di liquidazione dei beni (RG 25/2021) mentre l'altro socio Oliva è in procinto di depositare analogo ricorso, avendo già ottenuto la nomina del Gestore da parte dell'OCC-Romagna.

Andrà pertanto effettuato il coordinamento tra le procedure per tenere conto della responsabilità solidale dei soci per i debiti della società e dei debiti comuni nella massa della società e in quella dei soci. Coordinamento che sarà possibile con la nomina del medesimo Liquidatore.



Ciò chiarito, e tornando all'esame dei requisiti di ammissibilità, se ne rileva la sussistenza.

La società Edil Plast 2002 non risulta aver superato le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall. nell'ultimo triennio e non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, né di conseguenza ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria della società ammonta a € 137.567,59 (di cui € 121.219,46 quale residuo debito da finanziamento verso Monte Paschi Siena ora acquistato da Siena NPL 2018) a fronte di un attivo stimabile in € 66.582,67 costituito dai beni e attrezzature del valore di ca. € 4.000, autocarro Iveco 35 A tg. DA538WD del valore di ca. € 4.000 (attualmente sottoposto a fermo amministrativo), da crediti del valore nominale di € 58.052,51, dei quali € 16.766,82 vantato nei confronti della società fallita CREA, già ammesso al passivo in privilegio artigiano, e € 41.285,68 per IVA da chiedere a rimborso e € 530,36 da somme liquide.

Considerato che la società ha cessato la sua attività a fine 2021 avendo i due soci deciso di porla in liquidazione e sono stati assunti come lavoratori dipendenti, non può dubitarsi che sussista la condizione di sovraindebitamento nel senso sopra indicato.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Silva Sansovini, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento della società, operante sin dal 2002 nel settore dell'edilizia, è legata alla grave crisi che ha colpito tale settore a



partire dal 2008, tanto da costringere i due soci a richiedere un fido bancario, dagli stessi garantito in proprio, di € 100.000, oltre che dal mancato incasso di crediti per ca. € 50.000 che ha reso poi impossibile il rimborso dei finanziamenti. La situazione di sovraindebitamento della società non appare dunque imputabile a negligenza o comportamenti distrattivi e fraudolenti dei due soci.

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alla scarsa redditività dell'attività imprenditoriale che ha reso impossibile il rimborso del finanziamento, garantito personalmente anche dai due soci, tanto che il Santoro è già stato ammesso ad analogo procedura liquidatori, avendo la banca pignorato l'immobile concesso in garanzia.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti ed accesso alle banche date, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta è senz'altro ammissibile consentendo il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione dei pochi cespiti della società e all'incasso dei crediti.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è infatti fondata sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni in proprietà della società e dei crediti, compresi quelli che dovessero insorgere entro i 4 anni di prevista durata, al fine di addivenire all'esito della procedura alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.



Con la liquidità che verrà ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti, tenendo conto anche della procedura liquidatoria già aperta a carico del socio Santoro e di quella che dovesse essere aperta, come preannunciato, dal socio Oliva.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni della **EDIL PLAST 2002 DI SANTORO MAURIZIO & C. S.N.C.** (c.f. 03279420404 REA CS-170164) con sede legale a Cassano allo Jonio, Vicolo II Bartolucci n. 6 e sede effettiva a Forlì presso la residenza dei due soci Santoro Maurizio e Oliva Francesco Leonardo

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa SILVIA SANSOVINI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla



relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Cosenza e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto sui beni mobili registrati intestata alla società;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le provenienti dalla liquidazione dei beni e dall'incasso dei crediti



DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi al ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 26 febbraio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

